

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale dei Magistrati

Il Direttore Generale

Ai Signori

Segretario generale della Presidenza della Repubblica
Segretario generale della Corte costituzionale
Segretario generale del Consiglio Superiore della Magistratura
Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione
Procuratore Generale presso la Corte di cassazione
Presidente del Tribunale Superiore delle Acqua Pubbliche
Procuratore Nazionale Antimafia
Presidenti delle Corti di appello
Procuratori Generali presso le Corti di appello
Presidenti dei tribunali di sorveglianza
Presidenti dei tribunali
Procuratori della Repubblica presso i tribunali
Presidenti dei tribunali per i minorenni
Procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni

Ai Signori

Capo di Gabinetto dell'on.le Ministro
Capo dell'Ispettorato generale
Capo dell'Ufficio legislativo
Capo Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale
Capi delle segreterie del V. Ministro e del Sottosegretario di Stato

Capo Dipartimento per gli affari di giustizia
Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Capo Dipartimento della giustizia minorile

per conoscenza

I.N.P.S.

Direzione Centrale entrate e recupero crediti

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi

Direzione sistemi informativi e dell'Innovazione

Oggetto: Circolare in materia di massimale contributivo - MAGISTRATI NOMINATI CON DD.MM. SUCCESSIVI AL 31.12.1995 - Ricognizione e definizione finale delle singole posizioni contributive.

Premessa

La presente circolare ha come destinatari i soli magistrati ordinari assunti a far data dal 1° gennaio 1996 e realizza il momento di compimento della complessa attività amministrativa di rilevazione, verifica e individuazione dello status previdenziale riconosciuto individualmente ai magistrati assunti nel ventennio 1996 - 2016.

Per il profilo metodologico, l'assetto qui definito costituisce il frutto di un'analitica ed articolata azione di monitoraggio e controllo, condotta, con forte impegno, – all'interno della compagine ministeriale – da questa Direzione Generale in efficace sinergia con la Direzione del Bilancio e della Contabilità e con l'Ufficio V Pensioni della Direzione Generale del Personale – il cui contributo va qui massimamente valorizzato – e – nel più ampio contesto inter-istituzionale – in stretta collaborazione con l'INPS e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Continuo e fecondo è stato, infine, il rapporto di dialogo con l'Associazione Nazionale Magistrati.

Il riordino qui definito potrà costituire, per la platea di magistrati interessati, il presupposto per ogni eventuale successiva valutazione personale, ai sensi delle recentissime riforme di settore (decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, in G.U. n. 23 del 28.1.19).

1. Cornice normativa di riferimento

Come noto, l'art. 2, comma 18 della L. n. 335/1995 ha stabilito per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 (cd. "nuovi iscritti") e privi di anzianità contributiva precedente, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, annualmente

rivalutato dall'ISTAT, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Detto massimale – solo a titolo esemplificativo - è pari per gli anni 2016 e 2017 ad € 100.324,00 e per l'anno 2018 ad € 101.427,00.

Viceversa, per coloro che fossero in possesso di anzianità contributiva già maturata in forme pensionistiche obbligatorie entro il 31 dicembre 1995 (cd. "vecchi iscritti"), il citato massimale annuo non trova applicazione, con la conseguenza che l'intera retribuzione imponibile viene assoggettata a contribuzione previdenziale.

Il discrimine incide, ovviamente, a parità di retribuzione, sul montante previdenziale e quindi sulla consistenza finale del trattamento pensionistico individuale futuro.

La circolare INPS n. 58 del 1° aprile 2016 ha fornito chiarimenti in ordine alla corretta applicazione del massimale contributivo e pensionabile con espresso riferimento ai soggetti assicurati alle gestioni pubbliche.

Quale effetto della norma, per i magistrati assunti dal 1° gennaio 1996 (cosiddetti nuovi iscritti) e privi di anzianità contributiva già maturata entro il 31 dicembre 1995 in forme pensionistiche obbligatorie trova applicazione automatica il meccanismo del massimale contributivo. Resta fermo, quindi, l'effetto impeditivo dell'applicazione del massimale conseguente *ope legis* all'esistenza di contribuzioni, figurative o meno, antecedenti il 1996.

Inoltre, l'INPS, confermando le previsioni già contenute nella circolare n. 177 del 1996 e nella n. 42 del 2009, ha stabilito che per i nuovi iscritti che, tuttavia, abbiano acquisito anzianità assicurative relative a periodi antecedenti alla predetta data, in virtù di una domanda di accredito figurativo o di riscatto, l'effetto di sottrazione all'applicazione del massimale si produce a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda (efficacia *ex nunc*).

Tale interpretazione è risultata peraltro avallata dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, comma 280 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata sulla GU n. 302 del 30 dicembre 2015 (legge di Stabilità 2016).

2. L'attività svolta dalle Amministrazioni

In attuazione della norma di legge ed in conformità alle circolari dell'INPS questa Direzione ha avviato una generale attività di ricognizione delle posizioni individuali riferite ai magistrati assunti dopo il 31 dicembre 1995 al fine di tracciare il discrimine necessario per l'assoggettamento o meno di ciascuno al suddetto massimale.

Sono state così acquisite, tramite gli uffici giudiziari, le dichiarazioni sostitutive individuali in ordine all'esistenza di periodi di anzianità contributiva pregressa rispetto al 31 dicembre 1995 e le medesime sono state sottoposte ad accurata verifica tramite i menzionati uffici ministeriali, il MEF e l'INPS.

In particolare, l'INPS ha svolto l'attività istruttoria per verificare l'eventuale assoggettamento e la data di decorrenza, con applicazione, poi, del flusso di ritorno ai due Ministeri interessati per l'ulteriore seguito.

Una volta definita la schedatura di tutte le posizioni coinvolte è stato formalmente avviato il processo di condivisione e riscontro inter-istituzionale, come definito dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n. 11108 del 19 aprile 2018.

Sono state così scrutinate le 4.753 partite stipendiali dei magistrati nominati con decreti ministeriali successivi al 31 dicembre 1995 ed ancora in carico all'Amministrazione della Giustizia.

I magistrati assunti a partire dall'anno 2016 sono stati, allo stato, esclusi dal rilevamento effettuato, sul presupposto che eventuali posizioni interessate all'inapplicabilità del massimale, verosimilmente assai rare per intuibili ragioni di anagrafe, avrebbero dovuto essere verificate dagli Uffici giudiziari di appartenenza.

Infatti, secondo la nota di questa Direzione del 27 novembre 2015, per i magistrati assunti a partire dall'anno 2016, "sarà cura dell'Ufficio giudiziario di appartenenza provvedere, all'atto dell'apertura della partita stipendiale, ad acquisire direttamente la dichiarazione sostitutiva del magistrato da inoltrarsi alla RTS di appartenenza".

3. Fase partecipativa: incombenti richiesti a ciascun magistrato

Data la complessità della questione esaminata e la estrema varietà delle singole posizioni, prima di stabilizzare, almeno *de iure condito*, lo *status* a ciascuno riconoscibile e prima di procedere alla messa a regime conseguente del singolo rapporto previdenziale/stipendiale, si rende indispensabile aprire un momento di verifica partecipativa, nel contraddittorio con tutti gli interessati.

A questo scopo, ciascun magistrato assunto a decorrere dal 1° gennaio 1996 dovrà accedere all'area privata relativa al proprio profilo stipendiale, all'interno del portale NoiPA, attraverso l'apposita piattaforma digitale. Ivi sarà pubblicato, a partire dai primi giorni del mese di febbraio, un messaggio di segnalazione individualizzato, contenente l'indicazione del regime giuridico assegnato provvisoriamente a ciascun magistrato, cioè quello del quale, allo stato, l'Amministrazione ha accertato i presupposti di applicabilità. Per garantire la massima conoscibilità del contenuto del messaggio, alla pubblicazione predetta sarà associato l'invio di una e-mail individualizzata all'indirizzo registrato nel profilo personale NoiPA.

Il magistrato che dovesse ritenere non corretta, sulla base degli elementi ritenuti sussistenti, la classificazione allo stato espressa, dovrà, **entro il 20 febbraio p.v.**, inviare a questa Direzione una nota di contestazione, con richiesta di variazione, attraverso il modello allegato, nella quale dovranno essere necessariamente precisati i seguenti dati:

- 1. Nome e cognome
- 2. Codice fiscale
- 3. D.M. di nomina
- 4. Ufficio giudiziario di attuale appartenenza
- 5. Numero partita stipendiale (desumibile dal cedolino paga in alto a sinistra)
- 6. Descrizione analitica delle ragioni giuridiche e/o fattuali di contestazione del regime individuato dall'Amministrazione (es. avvenuta presentazione di domanda di riscatto, esistenza di contributi figurativi ante 1996, etc.)
- 7. Contatto telefonico di pronta reperibilità.

Alla nota, che dovrà essere firmata e poi scansionata, dovrà essere allegata copia digitale del documento d'identità e la documentazione giustificativa della richiesta avanzata.

Il tutto dovrà essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica dedicato

massimalecontributivo.dgmagistrati.dog@giustizia.it

A seguito delle opportune verifiche, anche in raccordo con gli altri soggetti istituzionali, l'Amministrazione procederà prontamente alla definitiva individuazione del regime applicabile.

Per le posizioni per le quali non dovessero pervenire tempestivamente richieste di variazione si riterrà accettata e assentita la qualificazione operata dall'Amministrazione.

A diversa finalità resta destinata, la facoltà, gravante su ogni dipendente, di controllare l'esattezza dei dati stipendiali a monte (es. periodi retributivi riconosciuti), con la correlata eventuale necessità di attivare – in caso di riscontrate inesattezze - la richiesta di variazione della posizione assicurativa presso l'INPS (anche per via telematica, dal sito www.inps.it, attraverso la funzione "Estratto Conto e Richieste di variazione" del servizio "Estratto Conto Informativo" – previa acquisizione del PIN dispositivo).

4. Adempimenti conseguenti alla messa a regime del sistema

Una volta esaurita la definizione delle singole posizioni, nei termini indicati, con ogni opportuna comunicazione agli interessati, con le modalità previste dalla normativa vigente, si procederà d'ufficio all'applicazione del massimale, con conseguente interruzione del prelievo non appena, nel corso dell'anno venga raggiunta la relativa soglia stipendiale.

Inoltre, si procederà parallelamente d'ufficio a dar corso alle restituzioni in favore dei magistrati assoggettati al massimale e per i quali il medesimo risulti invece inapplicato, secondo le decorrenze per ciascuno previste.

Ai medesimi saranno, quindi, rimborsate le somme corrispondenti alla quota di contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, ritenute nel tempo in misura maggiore al dovuto, che l'Amministrazione datrice di lavoro, soggetto legittimato, provvederà *ex se* a versare all'interessato, con le modalità previste dalla legge, con contestuale regolazione dei rapporti creditori nei confronti dell'Ente previdenziale.

Il rimborso delle predette somme sarà eseguito in coerenza con la disciplina vigente, anche in relazione alle indicazioni contenute nelle circolari dell'INPS.

Viceversa, qualora il datore di lavoro pubblico abbia erroneamente applicato il massimale suddetto, in casi in cui invece lo stesso avrebbe dovuto essere disapplicato, secondo i criteri innanzi delineati, e abbia, pertanto, provveduto a trattenere e versare una contribuzione in misura minore al dovuto, dovrà procedersi alla regolarizzazione delle differenze contributive derivanti.

A questo fine, i recuperi dovuti saranno effettuati coi tempi e nelle forme previste dalla Circolare INPS n. 58 richiamata, senza comunque aggravio di oneri accessori a titolo di sanzioni civili a carico del dipendente.

5. Possibili successive variazioni nelle posizioni

Per completezza è bene qui precisare che, come premesso, gli effetti previdenziali della domanda di riscatto restano subordinati all'assolvimento pieno del relativo onere economico, in mancanza del quale il magistrato verrà considerato nuovamente come nuovo iscritto, con conseguente adeguamento delle denunce pregresse.

Per altro verso, parallelamente, l'assetto qui definito potrà *singulatim* subire variazioni in forza degli eventuali provvedimenti conseguenti al *ius superveniens* (cfr. il citato D.L. n. 4/2019) e nei limiti in esso previsti.

Si resta come sempre a disposizione per qualsiasi ulteriore collaborazione.

Con viva cordialità.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Casola